



COMUNE DI ZANE'
Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo del 15 dicembre 1998, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, in quanto compatibili, in base agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Presupposto dell'imposta

1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese le abitazioni principali e le pertinenze delle stesse.

Art. 3 – Base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e ai sensi dell'art. 13, commi 4 e 5, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni disposte dal D.L. n. 16/2012, convertito con Legge 26 aprile 2012, n. 44, ed eventuali successive modificazioni.

Art. 4 – Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Art. 5 – Unità immobiliare adibita a abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità immobiliare per ciascuna delle categorie catastali indicate.
3. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00, rapportati al periodo di imposta durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista di euro 200,00 è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo

- della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00
4. Si considerano, inoltre, abitazione principale, ai fini della sola detrazione di euro 200,00:
 - a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
 5. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle seguenti fattispecie:
 - a) il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e la detrazione, di cui al comma 3 del presente articolo;
 - b) all'unità immobiliare e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, per la quota riservata al Comune.
 6. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo, commi 4 e 5, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione I.M.U. e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della seconda rata.

Art. 6 – Aree edificabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui all'art. 58, comma 2, D.Lgs. n. 446/1997. L'ipotesi non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.
2. La tassazione quale terreno agricolo è prevista se sussistono le seguenti condizioni:
 - a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 e s.m.i., con obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l'intero periodo di imposta. La cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;
 - b) il coltivatore diretto e l'imprenditore agricolo tragga dalla conduzione del fondo almeno il 70% del reddito complessivo del nucleo familiare imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente;
 - c) il soggetto passivo di cui alla lettera a) del presente comma non abbia eseguito opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione.

Art. 7 – Base imponibile delle aree edificabili

1. La base imponibile delle aree edificabili è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse; a tal fine l'Amministrazione comunale può

costituire una commissione tecnica con funzioni consultive, chiamando a parteciparvi anche tecnici professionisti esterni.

3. Non si procede ad accertamento qualora il contribuente abbia provveduto al versamento dell'imposta sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato secondo i criteri del comma precedente.

Art. 8 – Versamenti

1. Per l'anno 2012, il pagamento per l'abitazione principale e le relative pertinenze potrà essere effettuato in due o tre rate, nei modi seguenti:
 - a) in due rate: prima rata entro il 16 giugno (50 per cento dell'imposta dovuta), seconda rata a conguaglio entro il 16 dicembre;
 - b) in tre rate: le prime due, pari al 30 per cento dell'imposta dovuta, sono da versare entro il 16 giugno ed il 16 settembre; con la terza rata da versare entro il 16 dicembre, si procederà al versamento a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle prime due rate.
2. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero.
3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati, anziché separatamente da ciascun titolare per la parte corrispondente alla propria quota di possesso, cumulativamente da uno qualsiasi di essi anche per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'Ente impositore.
4. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo di imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.
5. Su specifica richiesta del contribuente in condizioni economiche di particolare disagio, esclusivamente per le abitazioni principali, pertinenze e fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola, può essere concessa la rateizzazione del pagamento comunale ordinario con provvedimento formale dell'Ufficio Responsabile dell'imposta, previa richiesta scritta da presentarsi entro e non oltre il 30 maggio dell'anno di imposta, per un numero massimo di quattro rate con l'ultima scadenza entro e non oltre il 30 maggio dell'anno successivo; nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
6. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati ad un Comune diverso da quello competente, purché l'imposta risulti quantificata in base alle aliquote e detrazioni stabilite dal Comune destinatario e qualora venga data comunicazione dell'errore entro due anni al Funzionario Responsabile della gestione dell'imposta.
7. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a euro 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno.

Art. 9 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta municipale propria.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura del tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo precedente.

Art. 10 – Rimborso dell'imposta per dichiarata inedificabilità di aree

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.
2. Il diritto al rimborso è riconosciuto qualora sussistano le seguenti condizioni:
 - a) non vi sia stata, o non vi sia in atto, una utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate;
 - b) non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso;
 - c) non vi siano azioni, ricorsi o quant'altro intrapresi e pendenti avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e/o attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate.
3. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.
4. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 11 – Esenzioni e altre forme di agevolazioni

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria le fattispecie disciplinate dall'art. 9, comma 8, del Decreto Legislativo n. 23/2011.
2. L'esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi tra detti Enti, dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, di cui all'art. 9, comma 8, del Decreto Legislativo n. 23/2011, compete anche per quelli non destinati esclusivamente a compiti istituzionali.
3. L'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i) del Decreto Legislativo n. 504/1992 si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 12 – Rateizzazione dei pagamenti

1. Il Comune concede la rateizzazione delle somme dovute in via ordinaria, a seguito di accertamento o iscrizione a ruolo, quando ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a) per persona fisica, quando il pagamento per imposta, sanzioni e interessi sia superiore ad 1/13 (pari al 7,7%) del reddito annuo lordo come risultante dalla dichiarazione dei redditi per l'anno precedente. Casi particolari, di volta in volta, potranno essere analizzati dalla Giunta Comunale nel merito;

- b) per società o impresa, in condizioni temporanee di insolvenza risultante da apposita autocertificazione, qualora il pagamento per imposta, sanzioni e interessi sia superiore a € 1.500,00. Casi particolari, di volta in volta, potranno essere analizzati dalla Giunta Comunale nel merito.

Art. 13 – Presentazione della domanda di rateizzazione e rilascio del provvedimento

1. Coloro che intendono presentare domanda ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento, devono far pervenire all'Ufficio Tributi apposita richiesta motivata.
2. Il provvedimento di rateizzazione, o il suo diniego, saranno comunicati agli interessati entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. L'istanza eventualmente accolta implica il pagamento degli interessi ai sensi dell'art. 1284 del Codice Civile, con maturazione giorno per giorno.

Art. 14 – Rate, garanzie, decadenza

1. Il numero minimo delle rate di pagamento concedibili è di n. 4, di pari importo, elevabili a n. 8 rate per importi superiori a € 5.000,00, elevabili a n. 12 rate se le somme dovute superano € 15.000,00.
2. La scansione temporale delle rate deve essere trimestrale, con pagamento entro l'ultimo giorno del trimestre; il mancato versamento anche di una rata, protratto oltre dieci giorni dalla scadenza, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di corrispondere per intero l'importo dovuto residuo, tramite riscossione coattiva con le modalità previste dalla legge e fatti salvi casi particolari da valutarsi a cura della Giunta Comunale nel merito.
3. Entro dieci giorni dal versamento di ogni rata trimestrale il contribuente dovrà far pervenire, anche a mezzo fax, all'Ufficio Tributi la quietanza dell'avvenuto pagamento.
4. In nessun caso è concessa la dilazione delle somme per le quali sono già iniziati gli atti della procedura esecutiva successivi alla notifica della cartella esattoriale.

Art. 15 – Istituti deflattivi del contenzioso

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera m) del D.Lgs. n. 446/1997 e dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs. n. 23/2011, si applica all'Imposta municipale propria l'istituto dell'accertamento con adesione.

Art. 16 – Definizione dell'accertamento con adesione

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e, quindi, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo; ne è esclusa, quindi, l'attività di liquidazione, stante il controllo formale degli elementi contenuti nelle dichiarazioni e nei versamenti che sono a base del provvedimento di liquidazione.
2. Non è, inoltre, ammesso l'accertamento con adesione nei seguenti casi:
 - a) se l'accertamento riguarda l'omessa dichiarazione e l'omesso versamento;
 - b) se è stato notificato l'avviso di accertamento o di liquidazione dopo l'invito di cui all'art. 18 del presente Regolamento;
 - c) se la violazione ricade nell'ipotesi di recidiva, intendendosi tale il comportamento sistematico di reiterati inadempimenti al dettato normativo in materia di fiscalità locale.
3. L'Ufficio competente, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

Art. 17 – Competenze

1. Compete al funzionario responsabile della gestione del tributo la definizione dell'accertamento con adesione; questi può delegare, con proprio atto, la funzione ad una unità del servizio tributi quale responsabile del procedimento.
2. Il funzionario responsabile del servizio, in sede di contraddittorio con il contribuente, valuta, oltre agli elementi probatori in possesso dell'ufficio, le norme applicabili, le motivazioni prodotte e le deduzioni difensive del contribuente, il rapporto costi/benefici derivato dall'emissione dell'avviso di accertamento e la probabilità di soccombenza, con la conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio, in caso di attività contenziosa, anche attraverso l'analisi della giurisprudenza prevalente.
3. Sulla base di quanto sopra decide sulla definizione dell'accertamento con adesione.

Art. 18 – Attività del Comune

1. Il funzionario responsabile, prima dell'emissione di un avviso di accertamento recante una pretesa tributaria non inferiore a € 1.000,00 e per i casi in cui ne avvisi l'opportunità, trasmette al contribuente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero notifica a mezzo messo, un invito a presentarsi all'Ufficio Tributi.
2. Nello stesso invito sono indicati:
 - gli elementi identificativi della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'avviso di accertamento o di liquidazione suscettibile di adesione;
 - il giorno e il luogo della convocazione per definire l'accertamento con adesione;
 - la sintesi delle modalità dell'adesione e delle riduzioni concedibili;
 - l'identificazione del responsabile del procedimento e l'indicazione delle modalità per richiedere chiarimenti, anche telefonicamente o telematicamente.
3. Non è fatto obbligo dell'accettazione dell'invito; l'omesso riscontro da parte del contribuente alla proposta di adesione non è sanzionabile.
4. La richiesta di chiarimenti e l'invito a produrre dati, elementi, documenti o la compilazione di questionari, inviata al Contribuente ai fini del controllo della sua posizione contributiva non costituisce invito di adesione all'accertamento.

Art. 19 – Attività del contribuente

1. Il contribuente cui sono stati richiesti chiarimenti, dati o elementi relativi alla propria posizione contributiva o la compilazione di un questionario, può richiedere, con istanza in carta semplice, la formulazione dell'avviso di accertamento.
2. L'istanza non è vincolante ai fini dell'adesione.
3. Entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 1, il funzionario responsabile, o un suo delegato, formula, anche telefonicamente o telematicamente, l'invito a presentarsi all'Ufficio Tributi, indicando il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione, nonché la sintesi delle modalità dell'adesione e delle riduzioni concedibili sulle sanzioni.
4. Il Contribuente nei cui confronti sia stato notificato l'avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui al primo comma dell'art. 15, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento in adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico. L'istanza è inviata al Comune con raccomandata semplice, ovvero PEC, ed indirizzata al

funzionario responsabile o a un suo delegato che ne rilascia apposita ricevuta; in ogni caso l'istanza si intende proposta al momento del ricevimento.

5. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo coobbligato, comporta la sospensione, anche per tutti gli altri coobbligati, per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dei termini per l'impugnazione di cui al comma precedente e per il pagamento delle somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni e interessi.
6. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza.

Art. 20 – Accertamento con adesione

1. Qualora si addivenga ad un concordato circa la pretesa tributaria formulata dal Comune, l'adesione all'accertamento è redatta con atto scritto in duplice esemplare ed è sottoscritta dal contribuente e dal funzionario responsabile del tributo o da un suo delegato.
2. Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui si fonda la definizione, nonché la liquidazione della maggiore imposta o tassa, delle sanzioni, degli interessi e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale, nonché gli adempimenti di cui al successivo articolo.
3. Il perfezionamento dell'atto di adesione annulla l'efficacia dell'avviso di accertamento notificato.
4. L'atto di adesione, definito e perfezionato da uno dei coobbligati, estingue l'imposizione in capo a tutti i coobbligati.

Art. 21 – Adempimenti a seguito dell'adesione

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'adesione dell'accertamento è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di adesione medesimo. Lo stesso viene eseguito con le modalità previste dalla legge ovvero dal presente regolamento.
2. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata, il Contribuente fa pervenire al Servizio Tributi la quietanza dell'avvenuto pagamento. Il funzionario responsabile o un suo delegato rilascia copia dell'atto di accertamento con adesione.
3. Il mancato pagamento rende efficace, a far data dal termine ultimo per il versamento, l'avviso di accertamento notificato, ovvero la richiesta di chiarimenti, dati o elementi relativi alla propria posizione contributiva o la compilazione di un questionario.

Art. 22 – Rinvio

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, e dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni con la L. n. 214/2011, ed alla L. n. 212/2000 "Statuto del contribuente", nonché norme tutte in materia esistenti e/o successive.
2. Si intendono, infatti, recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Art. 23 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

INDICE

Art. 1 – Oggetto	pag. 2
Art. 2 – Presupposto dell'imposta	pag. 2
Art. 3 – Base imponibile	pag. 2
Art. 4 – Soggetti passivi	pag. 2
Art. 5 – Unità immobiliare adibita ad abitazione principale	pag. 2
Art. 6 – Aree edificabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli	pag. 3
Art. 7 – Base imponibile delle aree edificabili	pag. 3
Art. 8 – Versamenti	pag. 4
Art. 9 – Rimborsi	pag. 4
Art. 10 – Rimborso dell'imposta per dichiarata inedificabilità di aree	pag. 5
Art. 11 – Esenzioni e altre forme di agevolazioni	pag. 5
Art. 12 – Rateizzazione dei pagamenti	pag. 5
Art. 13 – Presentazione della domanda di rateizzazione e rilascio del provvedimento	pag. 6
Art. 14 – Rate, garanzie, decadenza	pag. 6
Art. 15 – Istituti deflattivi del contenzioso	pag. 6
Art. 16 – Definizione dell'accertamento con adesione	pag. 6
Art. 17 - Competenze	pag. 7
Art. 18 – Attività del Comune	pag. 7
Art. 19 – Attività del contribuente	pag. 7
Art. 20 – Accertamento con adesione	pag. 8
Art. 21 – Adempimento a seguito dell'adesione	pag. 8
Art. 22 – Rinvio	pag. 8
Art. 23 – Entrata in vigore	pag. 8